

**DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021**

**498/2021/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PROPOSTE DI TERNA S.P.A. PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 98/11**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1181<sup>a</sup> riunione del 16 novembre 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dicembre 2019 (di seguito: PNIEC);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito anche: MiTE) 28 ottobre 2021 (di seguito: decreto 28 ottobre 2021);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- il parere dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 364/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 507/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2021, 370/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2021, 378/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2021/R/eel);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- la consultazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 4 maggio 2021, sullo “Schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione” (di seguito: prima consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 25 maggio 2021, sulle disposizioni tecniche di funzionamento del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, di cui all'Articolo 2.1 della disciplina del mercato della capacità (di seguito: seconda consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 4 giugno 2021, denominata “Proposta in merito allo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano”;
- la comunicazione del MSE del 27 giugno 2019, prot. Autorità 17057, 17060 e 17062, di pari data;
- comunicazione del MiTE del 30 giugno 2021, prot. Autorità 26569, dell'1 luglio 2021 (di seguito: Atto di indirizzo);
- la comunicazione di Terna del 5 agosto 2021, prot. Autorità 31155, del 5 agosto 2021;
- la comunicazione di Terna del 31 agosto 2021, prot. Autorità 33121, dell'1 settembre 2021 (di seguito: comunicazione 31 agosto 2021);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità del 27 settembre 2021, prot. Autorità 35647, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna del 7 ottobre 2021, prot. Autorità 37124, di pari data (di seguito: comunicazione 7 ottobre 2021);

- la comunicazione di Terna del 25 ottobre 2021, prot. Autorità 39700, di pari data (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
  - l'istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
  - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna è stata approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina), previo parere favorevole dell'Autorità (parere 281/2019/R/eel);
- la Disciplina prevede una fase di prima e una di piena attuazione; ai sensi del comma 15.1 della deliberazione ARG/elt 98/11, la fase di prima attuazione del mercato della capacità comprende le procedure concorsuali aventi ad oggetto contratti standard di approvvigionamento di capacità caratterizzati, tra l'altro, da orizzonti di pianificazione inferiori a quattro anni;
- la Disciplina prevede che, almeno 60 giorni prima dell'esecuzione di ciascuna procedura concorsuale, Terna pubblichi sul proprio sito internet, con riferimento al periodo di consegna oggetto della procedura:
  - la suddivisione in aree, incluse le aree virtuali estere, e i limiti di transito tra le aree;
  - le informazioni sulle ore di picco settimanale e sulle ore di picco;
  - le curve di domanda di ciascuna area e, nella fase di piena attuazione, la capacità riservata;
  - il *range* indicativo dei tassi di *derating* applicati alle unità di produzione nuove e alle unità di produzione eoliche, solari e idroelettriche fluenti e del tasso medio di indisponibilità standard utilizzato per il calcolo della capacità disponibile in probabilità (di seguito: CDP) di unità di produzione non appartenenti a nessuna delle attuali tipologie;
  - il fattore di *extra-derating* per le unità di consumo del mercato della capacità (UCMC);
  - informazioni sul fattore di carico;
  - i parametri relativi al calcolo dei livelli standard efficienti di indisponibilità;

- il percentile delle offerte accettate in vendita sul mercato per il servizio del dispacciamento di cui al comma 51.8 della Disciplina;
- la Disciplina definisce le disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF) come i documenti che includono i criteri e le metodologie per la determinazione delle informazioni elencate al precedente alinea, del corrispettivo variabile, degli inadempimenti e del processo di nomina e i valori determinati sulla base delle citate metodologie;
- la Disciplina prevede, infine, che l'invio delle DTF al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica, di seguito: Ministero) e all'Autorità avvenga entro lo stesso termine, di cui al comma 5.6 della deliberazione ARG/elt 98/11, per la trasmissione, da parte di Terna, dello studio che illustra le simulazioni su cui è fondata la costruzione delle curve di domanda del mercato della capacità (di seguito: Studio *ex* comma 5.6);
- con la deliberazione 364/2019/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato la conformità delle DTF proposte da Terna nel 2019, inclusive dei valori determinati sulla base delle metodologie definite nelle DTF medesime per ciascuno degli anni di consegna 2022 e 2023;
- nel mese di novembre 2019 si sono tenute la prima e la seconda asta del mercato della capacità con periodi di consegna rispettivamente 2022 e 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il regolamento 2019/943 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri con meccanismi di capacità in vigore al 4 luglio 2019 li adattino per conformarsi ai criteri e alle condizioni di cui al medesimo regolamento, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019;
- il PNIEC individua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e contestualmente promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;
- con l'Atto di indirizzo, il MiTE ha manifestato, tra l'altro:
  - a) l'intenzione del Governo di completare il processo di sostituzione della capacità di generazione a carbone nei termini previsti, combinando la realizzazione ed entrata in esercizio di nuove risorse, soprattutto nuovi impianti a energia rinnovabile e sistemi di accumulo, con il processo di dismissione della capacità convenzionale, in un quadro di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico;
  - b) l'esigenza di prevedere un'ultima proroga di quattro mesi - ulteriore a quella già concessa da Terna fino al 30 giugno u.s. - limitatamente alla scadenza relativa alla presentazione dei titoli autorizzativi per una parte della capacità contrattualizzata attraverso il mercato della capacità, in modo da completare i procedimenti in corso e avere certezza delle risorse effettivamente disponibili, di cui tener conto nel delineare le aste 2024 e 2025.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il comma 3.1 della Disciplina prevede che:
  - Terna predisponga le modifiche alla medesima e le renda note mediante pubblicazione sul proprio sito internet, per la consultazione dei soggetti interessati;
  - tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini, Terna trasmetta le proposte di modifica al Ministero e all’Autorità, affinché i medesimi procedano all’approvazione o alla formulazione delle loro osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica, e, qualora non pervengano osservazioni entro quest’ultimo termine, la proposta di modifica si intenda tacitamente approvata;
- con la prima consultazione omonima, Terna ha consultato alcune modifiche alla Disciplina relativa alla fase di prima attuazione;
- in esito alla consultazione, con la comunicazione 5 agosto 2021, Terna ha trasmesso al Ministero e all’Autorità le proposte di modifica della Disciplina, corredate dalle risposte alla consultazione;
- con la deliberazione 378/2021/R/eel, l’Autorità ha:
  - verificato positivamente le proposte di modifica alla Disciplina di cui alla comunicazione 5 agosto 2021, ad eccezione della proposta di modifica riguardante l’inserimento della previsione secondo cui l’autorizzazione all’esercizio ai fini ambientali non è ricompresa tra le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio che sono richieste affinché la capacità produttiva nuova possa essere offerta nelle prime 26 sessioni della procedura concorsuale, prevedendo, pertanto, che Terna non apporti alla Disciplina le modifiche e integrazioni riconducibili alla citata proposta;
  - modificato e integrato il comma 8.1 della deliberazione ARG/elt 98/11 sulla base della proposta di Terna e con efficacia a decorrere dal periodo di consegna 2022, per tenere conto dell’entrata in operatività delle piattaforme di bilanciamento europee;
  - richiesto a Terna di modificare la Disciplina prevedendo che, nel caso di esercizio della facoltà di posticipare l’avvio del periodo di consegna fino al mese di dicembre del primo anno di consegna, con corrispondente posticipo del termine finale del contratto, all’assegnatario sia applicata, per ogni mese di ritardo rispetto all’inizio del periodo di consegna, una penale pari al prodotto tra la capacità nuova o in ripotenziamento per la quale ha esercitato la menzionata facoltà e l’1% del Premio dell’ultima fase di mercato a cui ha partecipato (di seguito: penale);
- con la comunicazione 7 ottobre 2021, Terna ha trasmesso al Ministero e all’Autorità una nuova versione della Disciplina (di seguito: proposta di Disciplina); le principali modifiche rispetto alla versione trasmessa con comunicazione 5 agosto 2021 riguardano, in particolare:
  - l’introduzione della penale prevista dalla deliberazione 378/2021/R/eel;

- il meccanismo di ripartizione della capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile, per tenere conto, tra le altre cose, delle modifiche apportate con la deliberazione 378/2021/R/eel all'articolazione dei prezzi di riferimento;
- la correzione di alcuni refusi.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- la Disciplina stabilisce che, per quanto attiene alle procedure concorsuali successive alla prima asta madre:
  - previa consultazione pubblica da svolgersi secondo modalità definite da Terna, le DTF siano sottoposte al Ministero e all'Autorità per approvazione; qualora il Ministero e l'Autorità non formulino osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione, le DTF si intendono tacitamente approvate;
  - il processo sopra descritto sia applicato limitatamente alle parti delle DTF oggetto di modifica rispetto a quanto precedentemente approvato;
- con la seconda consultazione omonima, Terna ha consultato alcune modifiche alle DTF;
- in esito alla citata consultazione, con la comunicazione 31 agosto 2021, come modificata dalla comunicazione 25 ottobre 2021, Terna ha trasmesso al Ministero e all'Autorità:
  - le proposte di modifica delle DTF, comprensive dei valori, determinati sulla base delle metodologie definite nelle DTF medesime, per l'anno di consegna 2024 (di seguito: proposta di DTF);
  - le osservazioni degli operatori sulla consultazione;
- le principali modifiche alle DTF proposte da Terna riguardano:
  - in coerenza con quanto proposto in relazione alla Disciplina, l'aggiornamento delle regole di dettaglio attinenti alla verifica degli obblighi di offerta e restituzione del corrispettivo variabile, per tener conto delle offerte sulle piattaforme di bilanciamento europee, tra cui la piattaforma per lo scambio di *Replacement Reserve* (Piattaforma RR) e la piattaforma per lo scambio di *manual Frequency Restoration Reserve* (Piattaforma mFRR), nonché sulla piattaforma continentale di *coupling* unico in contrattazione continua (c.d. progetto *Cross Border Intraday* o XBID); tali modifiche si applicano anche per i periodi di consegna 2022 e 2023;
  - coerentemente con le proposte già avanzate per la modifica della Disciplina, la sostituzione dell'obbligo di nomina per la capacità nuova con un obbligo di offerta per zona nei mercati a pronti;
  - la modifica della definizione di energia massima producibile giornaliera per la verifica degli obblighi di offerta con riferimento agli impianti idroelettrici di produzione e pompaggio e per le altre tipologie di accumulo per le quali siano comunicati i dati tecnici per il mercato per il servizio di dispacciamento;
  - l'introduzione di alcune semplificazioni alla metodologia di definizione delle curve di domanda di capacità;

- la modalità di calcolo della CDP per le unità alimentate da fonte rinnovabile non programmabile, prevedendo il passaggio a una metodologia basata su dati di disponibilità nei tre anni precedenti, in luogo di simulazioni prospettiche;
- il calcolo della capacità di transito con le aree estere, fondandolo su un percentile della distribuzione statistica dell'import nelle ore più critiche, invece che su simulazioni prospettiche;
- la revisione della modalità di calcolo della CDP per gli accumuli diversi da quelli idroelettrici;
- la definizione della modalità di calcolo della CDP per le unità costituite da sistemi di accumulo e da altri gruppi di generazione, stabilendo che sia pari alla somma delle CDP del sistema di accumulo e degli altri gruppi di generazione costituenti l'unità di produzione, determinate separatamente;
- il fattore di *extra-derating*, valutando il contributo delle UCMC nelle ore di maggiore fabbisogno atteso per l'anno di consegna;
- con l'invio della proposta di DTF da parte di Terna è contestualmente assolto l'obbligo di trasmissione dello Studio *ex* comma 5.6.

**CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:**

- nella proposta di DTF sono contenuti dati sulle curve di domanda, per l'anno di consegna 2024, che dipendono dallo standard di adeguatezza; Terna ha determinato i menzionati dati ipotizzando che detto standard, espresso in termini di numero di ore per anno in cui è probabile la disconnessione del carico dovuta a carenza di risorse o di capacità di transito (*Loss of Load Expectation*, di seguito: *LOLE*), sia pari a 3 ore/anno;
- ai sensi dell'articolo 25 del regolamento 2019/943, lo standard di adeguatezza è stabilito dallo Stato membro o da un'autorità competente designata dallo Stato membro, su proposta delle autorità nazionali di regolazione;
- con la deliberazione 370/2021/R/eel, ai sensi del regolamento 2019/943 e nel contesto del procedimento avviato con la deliberazione 507/2020/R/eel, l'Autorità ha trasmesso al MiTE una proposta in merito allo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano e ha definito il valore dell'energia non fornita rilevante per la citata proposta; il valore dello standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano proposto dall'Autorità con la deliberazione 370/2021/R/eel, espresso in termini di *LOLE*, è pari a tre ore/anno;
- con la lettera DMEA, sentito il Collegio dell'Autorità, sono state formulate osservazioni in merito alla proposta di DTF, evidenziando che l'Autorità si sarebbe espressa sulla stessa a valle del completamento del processo di determinazione - ai sensi del regolamento 2019/943 - dello standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano;
- con il decreto 28 ottobre 2021, il MiTE ha:
  - definito, ai sensi del regolamento 2019/943, lo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano sulla base della proposta formulata dall'Autorità con la

- deliberazione 370/2021/R/eel, fissando a tre ore/anno il valore obiettivo per l'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico, espresso in termini di *LOLE*;
- stabilito che, ai fini della determinazione del fabbisogno di capacità, il valore del livello di adeguatezza al di sotto del quale il sistema elettrico nazionale risulta significativamente inadeguato sia pari a 6 ore/anno di *LOLE*;
  - approvato la proposta di Disciplina, accogliendo la proposta di modifica che esclude l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito: AIA) dai titoli autorizzativi abilitativi necessari per la partecipazione alle aste della capacità nuova autorizzata, così da assicurare un ampliamento della partecipazione di tutte le risorse utili a contribuire all'obiettivo di adeguatezza, accrescendo la pressione competitiva nelle medesime aste e salvaguardando le condizioni di affidabilità dei programmi di investimento, atteso che i rischi di azzardo morale e di selezione avversa nello svolgimento delle aste sono analoghi a quelli connessi alla partecipazione della capacità esistente titolare di un'AIA in fase di rinnovo tra il periodo di celebrazione dell'asta ed il periodo di consegna della capacità;
  - previsto che, al fine di assicurare le condizioni di adeguatezza del sistema elettrico, Terna avvii, entro il corrente anno, le procedure per lo svolgimento delle aste per l'approvvigionamento di capacità per l'anno 2024.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede, tra le altre cose, che:
  - le rendite di congestione derivanti dalle aste del mercato della capacità siano poste in capo Terna e utilizzate per la riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 (cfr. commi 14.1, lettera d) e 14.11 della deliberazione ARG/elt 98/11);
  - Terna destini la quota parte del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto che trae origine dagli eventuali differenziali orari positivi fra i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, della deliberazione 111/06 e il prezzo di esercizio, a riduzione del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (cfr. comma 14.1, lettera e) della deliberazione ARG/elt 98/11);
- la Disciplina vigente prevede obbligazioni sugli assegnatari titolari di capacità estera differenti rispetto a quelle applicate agli assegnatari titolari di capacità localizzata sul territorio nazionale; tale disomogeneità di prodotto è riflessa nei differenziali di premio tra aree virtuali estere e aree nazionali, che non sono pertanto rappresentativi del valore delle interconnessioni con l'estero; inoltre, con riferimento alla capacità estera, la componente di cui al comma 14.1, lettera e), è già ricompresa nel corrispettivo variabile unitario applicato alla medesima, pari al differenziale, se positivo, tra il prezzo del mercato del giorno prima realizzato nella zona italiana confinante con l'area virtuale estera in cui questa è localizzata e il prezzo di esercizio.



**RITENUTO OPPORTUNO:**

- verificare positivamente la proposta di Disciplina, prendendo atto dell'indirizzo ministeriale contenuto nel decreto 28 ottobre 2021 in materia di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio;
- modificare, di conseguenza, il comma 10.6, lettera b), della deliberazione ARG/elt 98/11, precisando che tra le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio non si intende ricompresa l'AIA;
- verificare positivamente la proposta di DTF, prevedendo che la sua efficacia sia limitata alla procedura concorsuale relativa all'anno di consegna 2024, che è l'anno per il quale Terna ha presentato una proposta completa di DTF con la comunicazione 31 agosto 2021, come modificata dalla comunicazione 25 ottobre 2021.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- modificare la deliberazione ARG/elt 98/11, al fine di chiarire che in assenza delle condizioni atte a garantire le modalità di partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero di cui all'Articolo 13<sup>ter</sup> della medesima deliberazione, le disposizioni di cui al comma 14.1, lettere d) ed e), si applicano limitatamente alle rendite di congestione tra aree nazionali

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente la proposta di Disciplina predisposta da Terna S.p.A.;
2. di verificare positivamente la proposta di DTF presentata da Terna S.p.A., prevedendo che la sua efficacia sia limitata alla procedura concorsuale relativa all'anno di consegna 2024;
3. di modificare la deliberazione ARG/elt 98/11 nei termini seguenti:
  - al comma 10.6, lettera b), dopo le parole "legislazione vigente", sono inserite le seguenti parole " , ad eccezione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
  - dopo il comma 18.1 è aggiunto il seguente comma:  
"18.2 In assenza delle condizioni atte a garantire le modalità di partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero di cui all'Articolo 13<sup>ter</sup>, gli importi di cui al comma 14.1, lettere d) ed e) sono calcolati senza considerare la capacità localizzata all'estero e relative interconnessioni";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica e a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione ARG/elt 98/11, come risultante dalle integrazioni indicate ai precedenti punti, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*